



# COMUNE DI CURTI

Provincia di Caserta

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 14 del 28-04-2023**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ADEGUAMENTO DELIBERA 15/ARERA TQRIF**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

All'appello risultano:

<b>RAIANO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>DI MARZIO LEOPOLDO</b>	<b>P</b>
<b>MAILE JOLANDA</b>	<b>P</b>
<b>ASCIORE MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>PISCITELLI ALFONSO</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO CAROLINA</b>	<b>P</b>
<b>IODICE EMILIO PASQUALE</b>	<b>P</b>
<b>IENCO LUCIA</b>	<b>A</b>
<b>MASSARO DOMENICO</b>	<b>P</b>
<b>NACCA SILVESTRO</b>	<b>P</b>
<b>IANNITTI MARIA</b>	<b>P</b>
<b>MORRONE MATRONA</b>	<b>P</b>
<b>IODICE GENNARO</b>	<b>A</b>

**PRESENTI N. 11 ASSENTI n. 2**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO DOTT. DARIO ESPOSITO il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. ALFONSO PISCITELLI, nella qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

text-justify-trim:punctuation'>

L'Assessore con Delega al Bilancio sottopone al Consiglio Comunale l'adozione della proposta di Deliberazione avente ad oggetto: **“Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Adeguamento Delibera 15/ARERA TQRIF”**

**Considerato che** l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

*«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

**Considerato che** l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Considerato che:**

- la Legge di bilancio 2023, Legge 197 del 29/12/2022, differisce il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023 autorizzando contestualmente l'avvio dell'esercizio provvisorio p (art. 163 D. Lgs. n. 267/2000);
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati

*successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 dispone che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

**Considerato inoltre che:**

- Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).
- L'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “*costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio*”.
- I regimi di prelievo applicabili dai Comuni (tributo TARI, nella sua duplice veste di presuntivo o puntuale, e tariffa corrispettiva) o adozione della tariffa corrispettiva, posto che si tratta di entrata di natura patrimoniale, diverso è il discorso nel caso di applicazione, la comparazione dei due regimi e della normativa che regola ciascuno di essi. In particolare, l'ambito della Tari tributo è regolato da un complesso quadro normativo speciale di matrice tributaria al quale i Comuni devono attenersi pedissequamente, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare garantito dalla legge stessa in alcuni ambiti. Nel caso della tariffa corrispettiva, il *corpus* normativo di riferimento è costituito da un solo comma della legge n.147/2013 (art. 1 co.668) e da un decreto ministeriale attuativo (DM 20 aprile 2017), che è stato integrato dalle disposizioni contenute nei regolamenti comunali con i quali viene indirizzata l'attività e l'organizzazione del gestore dei rifiuti, soggetto che per legge è tenuto ad applicare e riscuotere la predetta tariffa corrispettiva;
- Pertanto, si ritiene che nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, l'impianto delle prescrizioni dell'Autorità sia immediatamente applicabile alle gestioni interessate, e sovrapponibile alla regolamentazione comunale in quanto provvedimento di rango “superiore”, non essendo essa sottoposta, in virtù del carattere patrimoniale della tariffa (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2021, n. 112 90) al rispetto della normativa di rango primario tributaria, che al contrario governa le gestioni in TARI tributo, sia nella forma presuntiva che puntuale.
- Diversamente nel caso della TARI, avente natura tributaria, occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL. E' emersa pertanto la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie della del.15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge.
- Il Comune di Curti applica la “TARI tributo”;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,*

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 "Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni";

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 5 del 24/05/2022 (Allegato 1);

**Visto** il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs .15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Ritenuto** necessario:

- Recepire nel Regolamento TARI le disposizioni della Delibera n. 15 ARERA/TQRIF del 18/01/2022, e per l'effetto modificare gli artt. 7/bis, 28, 29,36 del regolamento Tari ed inserire l'art. 29bis;
- approvare il testo modificato "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) — Adeguamento Delibera 15/ARERA TQRIF" come riportato in Allegato 1 alla presente;

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria Verbale n° 8 del 18/04/2023, Registrato al protocollo informatico dell'Ente al n.5684/2023, espresso ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, del decreto legislativo n. 267/2000;

**Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;**

#### **propone di DELIBERARE**

1. **di approvare** le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **di approvare** il "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Adeguamento Delibera 15/ARERA TQRIF" come riportato in Allegato 1 alla presente, quale parte integrante e sostanziale, e che si compone di n. 39 articoli, al fine di recepire le disposizioni di cui alla delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA;
3. **di dare atto** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
4. **di dare atto** che a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento risulta abrogato il

regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 5 del 24/05/2022 ;

5. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

6. **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore con delega  
al bilancio  
dott.ssa Jolanda Maile

---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Visti i pareri espressi dai Responsabili competenti per materia, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata ed unanime votazione delibera di rendere la presente:

| X | - immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere;

|| - esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione all'albo.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
ING. ALFONSO PISCITELLI

**IL SEGRETARIO**  
DOTT. DARIO ESPOSITO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**COMUNE DI CURTI**  
Provincia di Caserta

---

**Deliberazione del Consiglio Comunale  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**Proposta N. 14 del 12-04-2023**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI) – ADEGUAMENTO DELIBERA 15/ARERA TQRIF**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 66 del Regolamento di Contabilità Comunale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°26 del 30/05/2018, parere di regolarità contabile:

|  FAVOREVOLE

| |  CONTRARIO

Curti, 12-04-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
DOTT.SSA CONCETTA IAVARAZZO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**COMUNE DI CURTI**  
Provincia di Caserta

---

**Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**Proposta N. 14 del 12-04-2023**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ADEGUAMENTO DELIBERA 15/ARERA TQRIF**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Curti, 12-04-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
DOTT.SSA CONCETTA IAVARAZZO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*